

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

Sezione Fallimentare

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 BIS L. 3/12

Nell'interesse dei sigg.ri [REDACTED]

e [REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Fiori (FRISVT77B19A462G) ed elettivamente domiciliati presso la seguente casella di posta elettronica certificata: salvatore.fiori@firenze.pecavvocati.it

premesse che

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 e seguenti, legge n. 3/2012 successive modifiche e, segnatamente:
A) i ricorrenti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge trovandosi *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
B) sono consumatori, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett.b della Legge 3/12, essendo *"debitori persona fisica che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;
2. i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
3. gli stessi non hanno utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
4. i ricorrenti hanno fatto richiesta di nomina di un gestore presso l'OCC Camera di Commercio di Pisa;
5. è stato nominato il Dott. Mario Pieri che ha accettato l'incarico conferito;
6. all'esito dell'istruttoria compiuta il detto Organismo ha formulato – previa audizione degli interessati – una proposta di Piano del Consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3 del 2012

Tutto ciò essenzialmente premesso i sigg.ri [REDACTED], come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

di essere ammessi alla procedura “PIANO DEL CONSUMATORE” a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui alla relazione del Dott. Mario Pieri ex art. 68 c. 2 del DM 202/2014 cui integralmente ci si riporta e da intendersi parte integrante del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa, dell’Organismo di Composizione della Crisi,

e contestualmente

RICORRONO

All’On.le Tribunale di Pisa affinché:

svolte le formalità di rito, Voglia ammettere i sigg.ri [REDACTED] alla procedura di piano del consumatore e, conseguentemente, fissi con decreto l’udienza ex art 12 bis L.3/12 disponendo le comunicazioni di rito a cura dell’OCC della proposta e del decreto.

Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano;
2. Documentazione

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all’art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

In considerazione delle capacità informatiche del sistema di deposito telematico, si procederà mediante più invii.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la causa rientra negli affari di volontaria giurisdizione per cui è previsto il versamento del C.U. in misura fissa di Euro 98,00 e della marca da bollo di Euro 27,00 a titolo di anticipazione forfettaria ex art. 30 DPR 115/02,

Con salvezza di ogni diritto.

Firenze , lì 06.04.2023

Avv. Salvatore Fiori



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice, Dott. Marco Zinna,

Letti gli atti della procedura n. 86/2023 R.G. P.U.;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato congiuntamente in data 17/05/2023 dai sigg.ri [REDACTED], così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 66 CCII per la presentazione di un progetto di risoluzione della crisi unitario, atteso che i due debitori sono coniugi conviventi e che, dall'esame della domanda, il sovraindebitamento risulta avere un'origine comune;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- i debitori non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, i debitori non risultano aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che i debitori hanno richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

Visto l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e sul sito www.astegiudiziarie.it e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo

di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;
DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento.

Si comunichi.

Pisa, 25/07/2023

Il Giudice
Dott. Marco Zinna